

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

GIOVEDÌ 26 APRILE 1956

(63<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

INDI

del Vice Presidente LAMBERTI

### INDICE

#### Disegno di legge:

« Collocamento nei ruoli ordinari degli Istituti di istruzione secondaria e artistica degli insegnanti forniti di idoneità conseguita in concorsi a cattedre » (1335) (D'iniziativa del deputato Resta) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE, relatore Pag. 795, 796, 797, 798.	799
ROFFI . . . . .	797
RUSSO Salvatore . . . . .	799
SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione . . . . .	798
TIRABASSI . . . . .	796

« Concessione alla Giunta centrale per gli studi storici di un contributo straordinario di lire 40 milioni » (1343) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE, relatore . . . . .	791, 794
CONDORELLI . . . . .	794
PAOLUCCI DI VALMAGGIORE . . . . .	793

ROFFI . . . . . Pag	794
RUSSO Salvatore . . . . .	794
SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione . . . . .	793

La seduta è aperta alle ore 11,10.

Sono presenti i senatori: Caristia, Ciasca, Condorelli, Giua, Lamberti, Merlin Angelina, Negroni, Page, Paolucci di Valmaggione, Ponti, Roffi, Russo Salvatore e Tirabassi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Scaglia.

ROFFI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione alla Giunta centrale per gli studi storici di un contributo straordinario di lire 40 milioni » (1343) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Concessione alla Giunta centrale per gli studi storici di un contributo straordinario di lire 40 milioni », già approvato dalla Camera dei deputati.

Poichè in una precedente seduta, come certamente gli onorevoli colleghi ricordano, il disegno di legge fu già ampiamente discusso, mi limiterò a chiarire due punti sui quali si concentrò la maggiore attenzione, il primo relativo alla efficienza del congresso e alla partecipazione ad esso e il secondo, più squi-

sitamente di carattere finanziario, relativo all'esistenza di eventuali precedenti di contributi statali a congressi internazionali.

Quanto alla efficienza del congresso, penso che possa esser utile sottolineare l'interesse che ha destato non solo in Italia ma anche all'estero e ricordare alcuni giudizi resi pubblicamente in accreditate riviste straniere.

Il periodico « The American Historical Review », nel fascicolo del gennaio di quest'anno ha rilevato come questo congresso abbia richiamato l'attenzione di 35 Paesi, che hanno dichiarato di intervenire; sono poi effettivamente intervenuti circa 1.600 partecipanti, i cui nomi risultano da un elenco in mio possesso, elenco dettagliato che sono in grado di sottoporre all'esame dei colleghi.

In questo elenco gli intervenuti sono distribuiti Paese per Paese e c'è da osservare, al riguardo, che è la prima volta, dopo la guerra, che un congresso internazionale richiama studiosi di ogni parte del mondo, compresa l'Unione Sovietica ed i Paesi associati, nonché la Santa Sede.

In merito agli intervenuti al congresso, è in testa la Francia con 463 partecipanti; poi segue l'Italia con 357, la Gran Bretagna con 260, la Germania con 206 (senza distinzione fra est ed ovest, ma con maggioranza di quest'ultima), gli Stati Uniti con 102, la Jugoslavia con 77, la Svizzera con 67, e così via.

Un'altra rivista, la « Historische Zeitschrift », nel dicembre 1955, ha scritto che questo congresso mondiale è stato dal punto di vista esteriore certamente il più grande e il più splendido, e sicuramente quello meglio organizzato fra tutti gli incontri internazionali indetti finora. L'organizzazione dell'incontro, alla quale ha partecipato anche l'Unione Storica Tedesca — scrive sempre questa rivista — ha mirato soprattutto ad assicurare uno svolgimento scientificamente fruttuoso e a scongiurare il pericolo di una nuda parata, priva di coesione, di molteplici comunicazioni messe una accanto all'altra. Il risultato di queste fatiche fu offerto, prima del congresso, ai partecipanti in sei imponenti e ben curati volumi di relazioni, regalo oltremodo prezioso del Comitato nazionale italiano ai congressisti e monumento imperituro di questo congresso. Essi testimoniano del contributo davvero no-

tevole dato agli studi: nulla è rimasto fuori da queste relazioni di carattere generale che interessano tutti i campi della ricerca storica.

Continua sempre la suddetta rivista: splendida è stata l'organizzazione tecnica del congresso, con tutte le raffinatezze della radiotraduzione simultanea, della registrazione su nastro, dell'impianto di aria condizionata nell'Aula Magna e dei più moderni mezzi di comunicazione. Ma, soprattutto, la Città Eterna da sola ha offerto al congresso storico una tale cornice che non se ne sarebbe potuta pensare una più gradevole.

Uguale consenso è stato espresso anche dal professore Benito Ruano, Presidente del Consiglio superiore di investigazioni scientifiche di Madrid. Così pure la « Revue Historique » dei professori Claude Mossé, Jean Devisse, Paul Bouju.

E ricordo pure il giudizio espresso dalla Accademica A. M. Pancratova, di Mosca, sulla rivista « Tempi Nuovi » dell'ottobre 1955. Il congresso — è detto — fu meravigliosamente organizzato. Malgrado che vi partecipassero circa duemila persone, non si scorgevano né andirivieni né confusione, i quali spesso distinguono raduni ed assemblee affollati. I lavori si svolgevano secondo un piano tempestivamente elaborato e ben ideato, il quale era eseguito puntualmente da un gruppo non numeroso ma affiatato di addetti al Comitato nazionale italiano degli storici... La delegazione sovietica — continua sempre la Pancratova — grazie alla gentilezza ed all'amicizia dei dirigenti del congresso e del collettivo degli addetti al congresso, si sentiva in una atmosfera amica, come lo erano anche le altre delegazioni. L'atmosfera del lavoro del congresso in tutte le sue sezioni rimaneva seria, oggettiva, rigorosamente scientifica e presentava la possibilità agli storici dei vari Paesi di difendere le proprie posizioni metodologiche e i propri punti di vista. Oltre alla partecipazione attiva degli storici sovietici in tutte le sezioni e commissioni (in tutto ebbero luogo 55 interventi), bisogna rilevare i ricevimenti e gli incontri organizzati dalla delegazione sovietica per le delegazioni straniere ed individualmente con gli scienziati. Questi incontri contribuirono alla conoscenza da parte degli scienziati stranieri della scienza sovietica e

dettero la possibilità agli scienziati sovietici di fare conoscenza con gli scienziati stranieri.

Come risulta da questi giudizi questo è stato, insomma, il primo congresso scientifico del dopoguerra a partecipazione veramente universale.

Per quel che riguarda poi la parte finanziaria, premetto che, da quando si sono avuti questi congressi internazionali di studi storici, lo Stato italiano ha sempre concorso in misura più o meno ampia. L'ultimo o il penultimo dei congressi internazionali tenuti a Roma, quello del 1903, fu sovvenzionato dallo Stato con la somma di lire 50 mila. Se si pensa che le lire del 1903 vanno moltiplicate, in linea generale, per mille per adeguarle al valore attuale della moneta, vediamo come quello stanziamento, dopo la suddetta rivalutazione, ammonterebbe alla somma di 50 milioni di lire attuali.

Debbo poi ricordare che, nel presentare il disegno di legge il Governo ha assolto ad un preciso dovere, in base ad una esplicita promessa di finanziamento.

Questa precisa promessa di finanziamento, io mi permetto ancora una volta di ricordarlo, risulta in modo chiaro dalla nota preliminare del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1955-56, nella quale è previsto a pagina 73, nell'allegato G, dove si parla delle somme accantonate sui fondi globali per l'esercizio 1955-56, in relazione a provvedimenti ancora da perfezionare, un contributo straordinario alla Giunta centrale per gli studi storici per l'organizzazione del X Congresso internazionale di scienze storiche nella misura di 70 milioni; contributo che è stato ridotto dalla Camera dei deputati a soli 40 milioni.

Di 40 e non di 70 milioni parla, appunto, il disegno di legge n. 1343 sottoposto al nostro esame.

Detto questo, e soprattutto portati qui i volumi che contengono le relazioni preliminari al congresso, ai quali seguiranno almeno altri due volumi che comprenderanno gli atti, credo di dover concludere rinnovando alla Commissione la preghiera di voler approvare il disegno di legge.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei anche io raccoman-

dare l'approvazione di questo disegno di legge. Ricordo le riserve e le obiezioni prospettate nella seduta in cui fu rinviato l'esame di questo provvedimento. Ma dopo i chiarimenti e la documentazione veramente significativa che il Presidente di questa Commissione ha presentato, mi pare che queste riserve dovrebbero venir meno.

Sappiamo che a Roma, quando si tratta di offrire ospitalità a consessi di questa solennità e di questa importanza, si vogliono fare le cose con una certa sontuosità. Non possiamo certo rimproverare gli organizzatori del congresso di aver rispettato questa tradizione.

D'altra parte va ricordato che si tratta di una occasione veramente eccezionale: non capita ogni decennio all'Italia di poter ospitare il Congresso internazionale di studi storici.

Mi pare che tutte queste considerazioni debbano indurvi a non mettere in situazione di disagio persone che nell'interesse del Paese si sono impegnate in questa organizzazione e nelle relative spese.

Rivolgo anch'io perciò alla Commissione la preghiera di voler approvare il provvedimento di legge, associandomi al plauso da più parti espresso per la riuscita veramente ottima del congresso.

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE. L'altra volta espressi parere contrario a questo disegno di legge e le ragioni sono consacrate dagli atti. In verità mi sembra che il Presidente non abbia portato oggi argomenti nuovi.

Egli ci ha detto che anche in passato lo Stato ha contribuito a congressi del genere: nel 1903 si dettero 50 mila lire che moltiplicate per mille danno una cinquantina di milioni. Ma le condizioni del nostro bilancio nel 1903 erano ben diverse da quelle attuali: allora la lira faceva aggio sull'oro, mentre oggi non fa neppure aggio sul piombo. Quindi, da questo punto di vista, le situazioni sono diverse.

Si è detto che sono intervenuti studiosi di 35 Paesi, ma per ogni congresso internazionale che si rispetti accade così!

Quindi veramente devo dire che non ci sono argomenti nuovi. D'altra parte, però, considerando che personaggi illustri, i quali si sono ormai impegnati ed esposti per l'organizza-

zione di questo congresso, si troverebbero in disagio gravissimo se il contributo non fosse concesso, considerato anche il fatto che questi 40 milioni in fondo sono già stati stanziati in bilancio, esprimo anche io il mio voto favorevole al provvedimento stesso. Però il mio desiderio è che questa sia una eccezione; guai se i congressi internazionali che si tengono in Italia, e su materie importanti, dovessero essere tutti sussidiati dallo Stato. Dico questo perchè mi preoccupo, come ciascuno di voi del resto, delle condizioni del nostro bilancio, alle quali dobbiamo guardare con particolare cura, non affidando soltanto alla Commissione di finanza la custodia del nostro patrimonio, ma erigendoci anche noi, nei limiti del possibile, a custodi di esso.

CONDORELLI. Io non posso che associarmi a quanto detto dal collega Paolucci. D'altro canto anche io trovo che gli organizzatori di quel congresso, vista l'impostazione del bilancio, erano autorizzati a fare quelle spese e non si può smentirli ora perchè sarebbe una cosa veramente antipatica.

Desidererei però avere da lei, signor Presidente, un chiarimento: questi 40 milioni saranno tutti impiegati per saldare la spesa fatta o ne resteranno alcuni?

PRESIDENTE, *relatore*. Non ne restano, anzi sono al di sotto del necessario, perchè, come ho detto, occorrerà pubblicare almeno altri due volumi relativi agli atti del congresso. Orbene, la spesa per la pubblicazione di questi due volumi degli atti non è compresa in questi 40 milioni. E come si fa, allora? Evidentemente incidendo sulle dotazioni degli anni seguenti.

Ogni anno la Giunta centrale per gli studi storici pubblica dei volumi di atti, di fonti o di bibliografia; vuol dire che la Giunta centrale di studi storici, nei prossimi anni, provvederà a pagare il costo dei due volumi.

CONDORELLI. Ad ogni modo, signor Presidente, dichiaro che voterò a favore del provvedimento.

RUSSO SALVATORE. In linea di massima sono favorevole al provvedimento, ma vorrei

raccomandare per il futuro che non si facciano prima le spese e si presentino poi i conti al Parlamento.

Quando, infatti, si decide di fare un congresso internazionale di storiografia, allora si deve preventivamente chiedere al Parlamento: volete spendere 50 o 60 milioni per onorare l'Italia con un congresso internazionale?

PRESIDENTE, *relatore*. Così appunto si è fatto in questo caso perchè la Giunta centrale per gli studi storici sapeva di poter contare su 70 milioni.

RUSSO SALVATORE. Promessi dal Parlamento?

PRESIDENTE, *relatore*. Come ho detto nella nota preliminare del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1955-56 sono stanziati 70 milioni. Si trattava dunque di un impegno tassativo del Governo. La Camera successivamente ha ridotto il contributo da 70 a 40 milioni.

ROFFI. Non ho che da ribadire il mio voto favorevole a questo provvedimento, voto già dichiarato la volta scorsa. È fuor di dubbio che se in altri casi si sono potute fare osservazioni ad organizzazioni che hanno effettuato delle spese senza preventive garanzie, questa volta gli organizzatori si sono mossi sulla base di una nota preliminare.

Ciò non toglie, peraltro, che quanto detto dal collega Russo sia giusto. La discussione di oggi si sarebbe potuta fare un anno fa, sulla base di questa nota, trasformandola in legge e arrivando a dare in tempo quei 70 milioni, che avrebbero consentito maggiori possibilità a questa manifestazione culturale.

Agendo in tale maniera si sarebbe potuto non mettere la Giunta centrale per gli studi storici nella condizione imbarazzante in cui oggi si trova, perchè non ha, allo stato attuale, mezzi sufficienti per la stampa dei due volumi degli atti del congresso, che sono importanti quanto le relazioni, anzi direi di più.

Il fatto che la Giunta si trovi in condizioni imbarazzanti, per cui dovrà restringere il proprio campo d'azione ed economizzare proprio nel campo della pubblicazione dei risultati

scientifici ottenuti dal congresso, è veramente penoso.

L'osservazione fondamentale del collega Russo è questa: è vero che la Giunta ha agito sulla base di una nota preliminare, ma il fatto che questa discussione avvenga a cose fatte mette la Giunta stessa in condizioni di inferiorità.

Di fronte all'impostazione serissima e vasta di questo congresso, noi non avremmo esitato a trasformare in legge quella nota preliminare di 70 milioni, per cui la Giunta, con tutta tranquillità, avrebbe potuto fare molto di più di quanto ha fatto.

Ma desidero dire un'altra cosa: non mi posso associare cioè alla raccomandazione del collega Paolucci, in quanto ritengo che se tutti i congressi scientifici debbono far leva sugli scienziati stessi, sul loro amore per la scienza, se tutti gli scienziati debbono essi stessi sopportare dei sacrifici per potersi radunare in congressi e stampare gli atti relativi, se questo è un principio sano, dobbiamo però tener presente che là dove si tratta di materie umanistiche gli studiosi non hanno mezzi economici, possibilità concrete, mezzi professionali, che consentano di far fronte alle spese di questi incontri internazionali. Di fronte a queste categorie di studiosi che non hanno mezzi economici, penso che sia compito degli Stati moderni provvedere attraverso contributi adeguati.

Nell'approvare questo disegno di legge, auspico perciò che lo Stato sia ancora più sensibile, di quanto non lo sia stato per il passato, verso le esigenze della cultura sia che si tratti di congressi scientifici, sia che si tratti della tutela del patrimonio artistico della Nazione, o della celebrazione dei grandi uomini del passato.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun'altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo pertanto all'esame degli articoli di cui do lettura:

#### Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 40.000.000 a favore della Giunta centrale per gli studi storici per

far fronte alle spese occorrenti per l'VIII congresso internazionale di storia delle religioni e per il X congresso internazionale di scienze storiche.

(È approvato).

#### Art. 2.

All'onere di cui al precedente articolo si provvederà a carico del fondo di cui al capitolo n. 532 della stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56.

(È approvato).

#### Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Presidenza del Vice Presidente LAMBERTI

**Seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Resta: « Collocamento nei ruoli ordinari degli Istituti di istruzione secondaria e artistica degli insegnanti forniti di idoneità conseguita in concorsi a cattedre » (1335) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

**PRESIDENTE, relatore.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Resta: « Collocamento nei ruoli ordinari degli Istituti di istruzione secondaria e artistica degli insegnanti forniti di idoneità conseguita in concorsi a cattedre », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricordano, nella precedente seduta fu chiusa la discussione generale.

Prima, peraltro, di passare all'esame degli articoli di questo disegno di legge, debbo una parola di scusa ad alcuni colleghi, con i quali ero rimasto d'intesa, come relatore, nella seduta precedente, di prendere specifici accordi in merito agli emendamenti da proporre, anche al fine di facilitare la discussione. Purtroppo gli spostamenti verificatisi nel calendario dei lavori del Senato non hanno reso possibile questa riunione.

Iniziamo comunque l'esame degli articoli con l'intesa che se sorgeranno gravi difficoltà rinvieremo la discussione ad altra seduta.

Dico subito che la massima parte degli emendamenti che io proporrò come relatore hanno carattere piuttosto formale, servono soprattutto a chiarire certi articoli che risultano talvolta un po' oscuri.

Di emendamenti veramente sostanziali non ce ne sono che un paio, sui quali sarà mio dovere richiamare l'attenzione dei colleghi.

Do dunque lettura degli articoli del disegno di legge:

#### Art. 1.

Gli insegnanti non di ruolo che abbiano conseguito l'idoneità in concorsi a cattedre per titoli ed esami non posteriori a quelli banditi con decreto ministeriale 27 aprile 1951, e che per almeno un anno nell'ultimo quinquennio abbiano insegnato in istituti o scuole di istruzione secondaria o abbiano esercitato la funzione di assistente universitario ordinario o incaricato, sono collocati, a domanda, e sino alla concorrenza, per ciascuna materia o gruppi di materie, del numero delle cattedre di cui all'annessa tabella, nel ruolo dei professori straordinari relativo all'insegnamento cui l'idoneità posseduta si riferisce.

Ai fini di cui al precedente comma sono considerati idonei, a norma della legge 2 agosto 1952, n. 1132, coloro che in concorso a cattedre per titoli ed esami abbiano riportato la votazione minima richiesta per essere dichiarati vincitori, ma non siano stati compresi nella relativa graduatoria per insufficienza di cattedre messe a concorso.

A questo articolo propongo un emendamento sostitutivo del primo comma del seguente tenore:

« Gli insegnanti non di ruolo che abbiano conseguito l'idoneità in concorsi a cattedre per titoli ed esami non posteriori a quelli banditi con decreto ministeriale 27 aprile 1951, e che per almeno un anno nell'ultimo quinquennio abbiano insegnato in istituti o scuole di istruzione secondaria o abbiano esercitato la funzione di assistente universitario ordinario, straordinario o incaricato sono collocati, a domanda, nel ruolo dei professori straordinari relativo all'insegnamento cui l'idoneità posseduta si riferisce, sino alla concorrenza, per ciascuna materia o gruppo di materie, nel numero delle cattedre di cui all'annessa tabella e di quelle che si renderanno disponibili per effetto del secondo comma del successivo articolo 3 e del terzo comma del successivo articolo 5 ».

Vorrei chiarire il significato della nuova formulazione proposta. Il secondo comma del successivo articolo 3, secondo l'attuale numerazione, prevede che dei professori di ruolo ordinario o di ruolo speciale transitorio provvisti di idoneità diverse da quelle relative alla cattedra di cui sono titolari possano essere spostati ad occupare la cattedra per la quale sono idonei. I posti che essi lasciano vacanti diventano automaticamente disponibili per i professori attualmente fuori ruolo.

TIRABASSI. Si può verificare un inconveniente: i posti maggiormente disponibili sono nella scuola di avviamento, per cui può accadere che un idoneo, per esempio, per l'insegnamento del latino e del greco nei licei oppure per le lettere per gli istituti superiori venga assegnato alla scuola di avviamento.

PRESIDENTE, *relatore*. Questo non riguarda la discussione attualmente in corso, ma si riferisce all'articolo 5. È un'altra questione!

Quel che mi interessava mettere in rilievo in merito a questo emendamento, che è formale, è che mi sembra molto utile chiarire fin dall'articolo 1 che, oltre alla disponibilità delle cattedre indicate nella tabella annessa al disegno di legge, c'è una disponibilità che risulta da successivi articoli e precisamente dall'attuale secondo comma dell'articolo 3 e dall'attuale ultimo comma dell'articolo 5, che diventerà come vedremo un articolo a sè stante.

Quanto al secondo comma di questo articolo 1, mi si è fatto osservare che l'ultima parte è oziosa, vale a dire le parole « ma non siano stati compresi nella relativa graduatoria per insufficienza di cattedre messe a concorso ».

Si tratta indubbiamente di una giusta osservazione, per cui sarei favorevole a sopprimere queste parole.

ROFFI. Per quanto riguarda il secondo comma io lascerei l'attuale formulazione; si tratta indubbiamente di una aggiunta non necessaria, ma che non nuoce.

Insomma io vorrei proprio limitare gli emendamenti al minimo indispensabile, perchè altrimenti spaventeremo i colleghi della Camera che ci rimanderanno il disegno di legge con altri emendamenti.

PRESIDENTE, *relatore*. Non insisto sull'emendamento soppressivo del secondo comma.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma, del quale ho dato lettura.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta dall'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 2.

Le graduatorie non esaurite in virtù del precedente articolo, restano valide fino ad esaurimento, nei limiti di un quinto dei posti vacanti per ogni anno scolastico, e anche per le classi di concorso non indicate dalle annesse tabelle, dopo che siano stati assunti in ruolo gli aspiranti compresi nelle graduatorie ad esaurimento previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373.

Questo articolo, a mio avviso, andrebbe soppresso. Questa è una delle modificazioni sostanziali che ci proponiamo di apportare al disegno di legge e su questa proposta bisogna pertanto spendere qualche parola.

Che cosa dice in sostanza l'articolo 2? Nella precedente seduta l'onorevole Sottosegretario ci ha fatto presente il punto di vista del Go-

verno e le ragioni della sua opposizione. In verità questo articolo, così come è formulato, frustra in parte gli scopi che il disegno di legge si propone. Questo mira al collocamento immediato di tutti questi professori idonei; se noi instauriamo indiscriminatamente il principio del quinto, noi ci troveremo indubbiamente di fronte a questa possibilità, che insegnanti, per esempio, idonei all'insegnamento dell'italiano o della storia negli Istituti magistrali non vorranno avvalersi della norma contenuta nel successivo articolo 5, cioè non vorranno essere declassati e mandati ad insegnare nelle scuole medie inferiori o nelle scuole di avviamento al lavoro. Diranno: io che ho l'idoneità, e che sono sicuro di avere un incarico, preferisco rimanere dove sono, incluso nelle graduatorie ad esaurimento; attenderò che tra qualche anno si faccia un posto. Quindi le cattedre delle scuole medie e di avviamento continueranno a rimanere scoperte perchè questi idonei agli Istituti superiori non vorranno andarvi, avendo la garanzia di poter occupare domani un posto cui la loro idoneità dà diritto. La norma dell'articolo 2, insomma, rischierebbe di avere questa conseguenza: di non portare al collocamento immediato nei ruoli degli insegnanti idonei.

Tuttavia il principio dell'articolo 2 non dovrebbe essere totalmente soppresso: qualche cosa di esso dovrebbe essere salvata e potrebbe, penso, trovare posto in altra parte del disegno di legge. Per esempio, noi potremmo stabilire che i professori, i quali non possono immediatamente trovare collocamento in quella cattedra per cui possiedono l'idoneità, debbano, a meno che non rinuncino ai diritti provenienti da questa legge, accettare una cattedra di ruolo *B*, ma che resti aperta per loro la possibilità, sempre nell'ambito di un quinto delle cattedre disponibili, di andare a poco a poco a riprendere quel posto che loro competerebbe in base alla idoneità conseguita.

Anche con questo, però, resterebbe aperto un problema interessante un piccolo gruppo, che mi pare però che non meriti di essere sacrificato: il piccolo gruppo degli idonei all'insegnamento della storia e della filosofia che sono in possesso della laurea in giurisprudenza anzichè di quella in lettere. Perchè? Perchè mentre l'articolo 5, che è l'articolo fondamen-

tale della legge, quello che prevede il travaso dal ruolo *A* al ruolo *B*, in modo che tutti vadano a posto, mentre l'articolo 5, dunque, e il successivo articolo 7, che spiega poi il congegno di applicazione della norma dell'articolo 5, prevedono la possibilità che coloro che hanno una idoneità di ruolo *A* siano utilizzati in cattedre di ruolo *B*, sulla base della coincidenza parziale delle materie per cui sono idonei, tuttavia fanno una riserva che sembra ragionevole, cioè che questo travaso possa avvenire solo a favore di coloro che possiedono il titolo valido per l'ammissione al concorso al quale si riferisce la cattedra.

Per conseguenza, un individuo laureato in lettere, che ha conseguito una idoneità in storia e filosofia e non trova posto nell'insegnamento perchè i ruoli sono al completo, potrà aspirare ad insegnare l'italiano, il latino, la storia e la geografia nella scuola media, oppure italiano, storia, geografia, nella scuola di avviamento, sfruttando la parziale coincidenza delle materie per cui egli ha conseguito l'idoneità.

La storia, ad esempio, è idoneo ad insegnarla nei licei e presumiamo quindi che, a maggior ragione, possa insegnarla nelle scuole inferiori e, poichè ha un titolo accademico, presumiamo sia in grado anche di insegnare quel poco di italiano, di latino, di geografia che comporta la cattedra di ruolo *B* che va ad occupare. Occorre però che sia sempre laureato in lettere.

Ma degli insegnanti che hanno la laurea in giurisprudenza che cosa ne facciamo? Vi proponrò un emendamento, che si ispira al concetto dell'articolo 2, per il quale a favore di costoro, e soltanto di costoro, si concede la graduatoria ad esaurimento. La norma, naturalmente, non sarà esplicitamente formulata a favore degli insegnanti laureati in giurisprudenza che abbiano l'idoneità in storia e filosofia, ma a favore di coloro che sono sforniti di un titolo accademico per accedere alla cattedra di scuola media inferiore e non possono pertanto usufruire dei benefici della presente legge. Una norma del genere non turba l'economia della legge, non si tratta infatti di individui i quali, distratti dal miraggio della graduatoria ad esaurimento, possano rinunciare ad occupare il posto che altrimenti noi avrem-

mo interesse a concedere loro per la stabilità della scuola. Essi non potrebbero aver posto in alcun modo. È per questi che noi proporremo una graduatoria ad esaurimento ed entro tali termini si ha ragione di sperare che il Tesoro non farà opposizione. La cosa riguarderebbe, io penso, al massimo poche decine di insegnanti laureati in legge, i quali abbiano conseguito l'idoneità in storia e filosofia.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Faccio presente che l'eventuale eccezione si applicherebbe sia agli insegnanti di storia e di filosofia laureati in legge, i quali non potrebbero insegnare nella scuola media inferiore, sia ai laureati in legge abilitati per l'insegnamento di materie di diritto e di economia. Anche questi ultimi non potrebbero essere sistemati nella scuola media inferiore.

D'altra parte c'è anche da considerare che per i laureati in legge è meno pressante il problema di trovar loro un posto. Sembra che sia giusto provvedere ad ogni costo per gente che non ha aperta nessuna altra strada, cioè i laureati in lettere, mentre questa necessità non è così evidente per laureati di altre facoltà.

PRESIDENTE, *relatore*. Nel proporre la soppressione dell'articolo 2 io avevo pensato in conclusione di dover predisporre degli emendamenti che alleggerissero la portata della soppressione stessa per determinati casi.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per la verità l'opposizione del Governo è rivolta verso ogni graduatoria ad esaurimento.

Il disegno di legge trasmesso dalla Camera prevede la graduatoria ad esaurimento sia per chi accetta che per chi non accetta la cattedra nella scuola media inferiore, lasciando aperta indefinitamente la possibilità di essere accolti nei ruoli. Il Governo desidera invece che la sistemazione avvenga subito, per quanto possibile, e che poi non si sposti più niente. Il senatore Lamberti fa una proposta intermedia; per essa l'utilizzazione della norma a vantaggio dei singoli insegnanti avviene una volta sola; chi vuole acquisire diritto al be-



neficio deve farne domanda adesso ed accettare una sistemazione quale che sia, salvo per quei casi nei quali la sistemazione quale che sia non è possibile. Una volta però che si è entrati in ruolo, può ancora giocare la possibilità di andare successivamente ad occupare la cattedra per la quale ciascun insegnante aveva fatto il concorso e a cui è naturale che aspiri.

Riconosco che in tal modo, mentre da un lato si elimina una situazione di disagio, di incertezza, di mancanza di sicurezza, dall'altra si accetta l'esigenza di non lasciare la decisione al capriccio di gente che non ha bisogno del posto e può aspettare il momento opportuno per occupare la sua cattedra. Questa legge è fatta per gente che ha bisogno subito di una occupazione. E coloro che vogliono usufruirne debbono far domanda impegnandosi ad accettare una sistemazione, quale che sia.

**RUSSO SALVATORE.** Chi ha conseguito l'idoneità per l'insegnamento della filosofia e della storia è naturale che desideri insegnare queste materie.

**PRESIDENTE, relatore.** Nessuno lo obbliga ad accettare un'altra cattedra. Soltanto gli si dice: in questo momento con una legge di sistemazione eccezionale ti si offre questa possibilità. Poichè i posti a cui tu aspiri sono tutti occupati, vuoi occupare quest'altro posto?

**RUSSO SALVATORE.** In attesa che si liberi un posto a cui egli avrebbe diritto, secondo l'idoneità?

**PRESIDENTE, relatore.** Niente vieta che egli rimanga nel posto in cui verrà sistemato in base a questa legge. Ha tuttavia la possibilità di ritornare nel ruolo originario.

Comunque, a far tacere ogni perplessità in proposito, credo che valga l'articolo 10-bis, che mi riprometto di proporre e di cui, per chiarire meglio la portata della soppressione dell'articolo 2, do fin d'ora lettura:

« A favore degli insegnanti forniti di idoneità per cattedra di ruolo A, che nell'attuazione della presente legge non possano essere assegnati alla cattedra cui aspirano e pertanto restino o siano assegnati a cattedra diversa, è concessa la riserva di un quinto delle cattedre di ruolo A, cui si riferisce l'idoneità posseduta, che risulteranno vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico. Tali cattedre verranno assegnate secondo l'ordine della graduatoria ad esse relativa ».

Mi pare che questo articolo elimini ogni dubbio circa la posizione dei professori già di ruolo.

Nessun altro chiedendo di parlare metto ora ai voti la proposta di soppressione dell'articolo 2, di cui ho già dato lettura.

*(È approvata).*

Data l'ora tarda, il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

*La seduta termina alle ore 12,45.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.